

CONVENZIONE

**PER L’AFFIDAMENTO IN URGENZA DEL SERVIZIO DI
REGISTRAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI CONTENUTI
NELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE DELLE AZIENDE
SANITARIE DELLE REGIONI PIEMONTE E VALLE D’AOSTA.
(GARA 111-2021). CIG 9522699BCD**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in
Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.
09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del
....., (nel seguito per brevità anche “S.C.R. – Piemonte S.p.A.”)

E

....., con sede legale in, Via n., capitale sociale Euro= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n.
..., REA di, P. IVA, in persona del, (nel seguito
per brevità anche “Fornitore”)

OPPURE

[in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese], nella sua qualità di
impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre
alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro
_____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, e la
mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta
al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, giusta mandato
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott.

_____, repertorio n. _____ in persona del....., nato a....il.... domiciliato ai
fini del presente atto presso la sede della società mandataria (nel seguito per
brevità anche “Fornitore”]

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R. Piemonte
S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.3 e 33 del
D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Appalti n.304
del 5 Dicembre 2022, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla
Regione Piemonte, ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016, nella misura strettamente necessaria, per
un periodo di 4 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 4 mesi (gara SCR
111-2022), fatta salva l’antecedente aggiudicazione della gara regionale
centralizzata a procedura aperta attualmente in corso di espletamento per
l’affidamento del servizio medesimo (gara SCR 62-2021), per l’affidamento
delle prestazioni principali del servizio in oggetto, inerenti l’elaborazione e la
registrazione delle prescrizioni farmaceutiche, per un importo massimo
stimato dell’appalto pari a Euro 1.823.851,82400
(unmilioneottocentoventitremilaottocentocinquantuno/82400);

c) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura quello
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
trattandosi di procedura in via di urgenza volta a garantire prestazioni
essenziali per la salute pubblica.

d) con provvedimento n. _____ del _____, S.C.R.-Piemonte S.p.A., a
seguito dell’espletamento della gara, ha disposto l’aggiudicazione del servizio

al Fornitore come sopra indicato, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

e) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____, prestata mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. _____, rilasciata da _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione;

f) il Fornitore ha comunicato i riferimenti relativamente al Servizio di Supporto e Assistenza di cui al Capitolato Tecnico art. 20 e relativamente al Referente del Servizio di cui al Capitolato Tecnico art. 19;

g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dell'Ordinativo di esecuzione del servizio (Contratto attuativo), il quale, nei limiti previsti, sarà per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa tutta la Documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,

ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., l'Offerta Tecnica ed Economica presentate in gara dal Fornitore.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto il servizio di registrazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche delle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

In merito alle caratteristiche e specifiche del servizio nel suo complesso, alle modalità e luogo di svolgimento, ai termini e scadenze nell'esecuzione e comunque per quanto non previsto nel presente atto, si richiama integralmente e si rinvia a quanto indicato dal Capitolato Tecnico in combinato disposto all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara dal Fornitore aggiudicatario.

2. L'importo complessivo contrattuale di aggiudicazione (4 mesi) è pari ad Euro oltre I.V.A. (esclusi oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso).

3. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta a prestare il servizio secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata in gara nella misura e conformemente agli Ordinativi di esecuzione del servizio emessi dalle Aziende Sanitarie aderenti.

4. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Aziende Sanitarie Contraenti, né tanto meno S.C.R. Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizio bensì dà origine unicamente all'obbligo del Fornitore aggiudicatario di accettare, mediante

esecuzione, gli Ordinativi di esecuzione emessi dalle Aziende Sanitarie che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

5. Ai sensi dell'art. 5 del Capitolato tecnico, i quantitativi stimati in gara dalle Aziende Sanitarie destinatarie del servizio, sono da intendersi come fabbisogni indicativi, meramente presunti, e indicati ai soli fini del calcolo dell'importo complessivo presunto di gara e ai soli fini di consentire agli Operatori Economici le opportune valutazioni per la formulazione della propria offerta ai fini dell'aggiudicazione della gara.

Pertanto, il Fornitore aggiudicatario deve fornire, ai prezzi di aggiudicazione, le prestazioni richieste in relazione a tutte le voci in cui si articola il servizio, a prescindere dal quantitativo/fabbisogni indicato da ciascuna Azienda Sanitaria nell'Allegato "A" del Capitolato.

I quantitativi indicati, pertanto, non sono vincolanti né per S.C.R. Piemonte S.p.A. né per le Aziende Sanitarie Contraenti, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di quantitativi inferiori; di fatto i quantitativi saranno determinati dall'effettivo fabbisogno del servizio richiesto dalle Aziende Sanitarie.

6. Il servizio dovrà essere prestato conformemente a quanto stabilito nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo emesso da ciascuna Azienda Sanitaria contraente, alle condizioni economiche/tecniche offerte dal Fornitore aggiudicatario in sede di gara.

I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie Contraenti attraverso l'emissione dell'Ordine di esecuzione del servizio che costituisce il documento contrattuale che formalizza l'accordo tra le Aziende Sanitarie e il Fornitore assumendo la valenza di Contratto

attuativo della Convenzione

ART. 3 - PREZZI UNITARI

I prezzi unitari di aggiudicazione, di cui all'**offerta economica** del Fornitore

ALLEGATA alla presente Convenzione, sono di seguito riportati:



ART. 4 – DURATA E OPZIONI

1. La Convenzione ha la durata di 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.

Per durata della Convenzione si intende il periodo di utilizzo della medesima mediante l'emissione di Ordinativi di esecuzione del servizio da parte delle Aziende Sanitarie.

2. Opzioni

La Convenzione può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, entro i limiti degli importi previsti, nell' Allegato “Quadro economico dell'appalto” del Disciplinare di gara, nei seguenti casi:

Opzione estensione temporale

Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo stabilito, la Convenzione potrà essere estesa temporalmente fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

Opzione di proroga tecnica

La durata della Convenzione in corso di esecuzione potrà essere modificata

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A.

Opzioni di incremento quantitativo

S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare le prestazioni:

-fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- per acquisto di servizi opzionali che si rendessero necessari alle Aziende sanitarie - ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle relative condizioni economiche offerte in sede di gara.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Le Aziende Sanitarie Contraenti negli Ordinativi di esecuzione del servizio devono specificare i seguenti dati minimi essenziali: (i) CIG derivato; (ii) tipologia e quantitativi delle prestazioni richieste; (iii) importi; (iv) gli estremi per la fatturazione (v); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.).

Gli Ordinativi, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo NSO o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC).

ART. 6 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E REPORTISTICA

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Tecnico e su richiesta di S.C.R. Piemonte S.p.A. ed entro il termine dalla stessa indicato, il Fornitore deve trasmettere i dati riassuntivi relativi ai servizi svolti. In particolare, S.C.R. Piemonte S.p.A. può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.

I report richiesti (su base mensile o bimestrale) devono essere inviati in formato file .xls tramite posta elettronica e devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'Azienda Sanitaria contraente;
- il quantitativo di ricette/moduli ecc... (relativo al mese/bimestre di pertinenza) registrato/elaborato per la singola Azienda Sanitaria, suddiviso per tipologia di prestazione [a) b) c1, c2, c3, c4, c5, c6, d)];

S.C.R. può richiedere al Fornitore ogni altra informazione ritenuta pertinente in relazione al servizio oggetto di Convenzione (ad es. eventuali penali applicate dalle Aziende Sanitarie Contraenti, ecc...).

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria Contraente al Fornitore sarà determinato sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione (art. 3).

2. Il predetto corrispettivo dovuto si riferisce al servizio eseguito a perfetta regola d'arte dal Fornitore e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; lo stesso è stato determinato dal Fornitore, con la offerta economica di gara, a proprio rischio in base a propri calcoli, indagini, stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio

e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

3. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55.

Ciascuna fattura dovrà riportare altresì il dettaglio dei prezzi unitari e totali.

4. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art 113 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 4, commi 4,5 e 6 del D.Lgs 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura di servizi a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a **60 (sessanta)** giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità del servizio eseguito (ai sensi dell'art. 113-bis del Codice).

5. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A.; gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati

sono stati comunicati dal Fornitore a S.C.R., prima della stipula della presente Convenzione, il quale si impegna a comunicarli altresì alle Aziende Sanitarie all'atto di adesione delle medesime alla presente Convenzione.

6. Eventuali comunicazioni di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti interrompono i termini di pagamento fino alla risoluzione delle contestazioni.

7. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alle prestazioni dovute.

8. Il pagamento di ciascuna singola fattura da parte dell'Azienda Sanitaria è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

9. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 4 (60 giorni) saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

10. *[Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese]*

Conformemente al principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 dell'Agenzia delle Entrate, gli obblighi di fatturazione sono assolti dalle singole imprese associate relativamente alla parte di servizio di competenza da ciascuna effettuata ed i pagamenti relativi saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva); gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a S.C.R. dalle singole imprese associate, le quali si impegnano a comunicarli altresì alle Aziende Sanitarie all'atto di adesione delle medesime alla presente Convenzione.

Le imprese componenti il Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente svolte corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara e risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia ove espressamente richiesto dalla Azienda Sanitaria Contraente. In tal caso la società mandataria trasmette, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate.

Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Si riporta la seguente ripartizione delle attività risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese citato in premessa:



ART. 8 – PENALI

In ogni caso di inadempimento, non imputabile al Committente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, il Committente potrà applicare le penali di cui all'art. 14 del Capitolato Tecnico a cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPI MENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. Gli eventuali inadempimenti inerenti il mancato invio dei report bimestrali di cui all'art.13 *"Monitoraggio del Servizio"* del Capitolato Tecnico, nel termine stabilito, saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.- Piemonte S.p.A.; in tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa a giustificare l'inadempienza, S.C.R. – Piemonte S.p.A potrà applicare al Fornitore una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di propria

competenza, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. L'Amministrazione Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno - in caso di adeguata motivazione, sottoscritta dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, attestante l'impossibilità di procedere con l'emissione di nota di addebito - avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, come stabilite all'art. 14 del Capitolato Tecnico, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART.10 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha

presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta di S.C.R. Piemonte. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione degli Ordinativi delle Aziende Sanitarie.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. Piemonte, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di esecuzione delle Aziende Sanitarie, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo

del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte.

A tal fine, il D.E.C. di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente dovrà trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione del servizio a S.C.R. Piemonte ed al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione) relativamente ai rispettivi Contratti attuativi.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di S.C.R. Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. Piemonte.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il proprio Contratto attuativo, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula della Convenzione il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone

o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti attuativi. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti attuativi pena la risoluzione della Convenzione stessa.

4. Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti attuativi, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e i Contratti attuativi si risolveranno di diritto.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 Codice civile (*"Risolubilità del contratto per inadempimento"*), nonché alle eventuali specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a

seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Contratti attuativi; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. *[da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta]*

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto assoluto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

1. *[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta]*

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto le seguenti prestazioni:

[Redacted area containing subaward details]

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti attuativi a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. Piemonte S.p.A e le Amministrazioni contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e il singolo Contratto attuativo.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 15 - REFERENTI DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie e di S.C.R. Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Referente ha altresì il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascuna Azienda Sanitaria se necessario, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico/informatico nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dalle Aziende Sanitarie o da S.C.R. Piemonte.

3. Il Fornitore ha nominato il seguente referente responsabile:

[Redacted signature area]

ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Azienda Sanitaria, nell'Ordinativo di esecuzione del servizio, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. Piemonte S.p.A. per garantire

i controlli di cui alla presente Convenzione e, se del caso, per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla conclusione del servizio, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In relazione ai Rischi da Interferenza e relativi oneri non soggetti a ribasso, SCR, considerando che dalla Convenzione vengono generati Ordinativi di Fornitura direttamente tra il fornitore e le singole Amministrazioni contraenti, non essendo noti a priori l'esatta condizione operativa in cui il Servizio verrà prestato, ha rinviato all'Amministrazione contraente che emette l'Ordinativo il compito di valutare al momento dell'emissione dello stesso, l'esistenza o meno di "interferenze" valutandone i costi a proprio carico e dandone

contestuale evidenza al Fornitore all'interno di un "documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI).

Resta pertanto onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto della adesione alla presente Convenzione e conseguente emissione dell'Ordinativo di esecuzione del servizio (Contratto attuativo), la sussistenza o meno di rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

La singola Azienda Sanitaria che aderirà alla Convenzione, dopo aver inoltrato al Fornitore la propria adesione al servizio e prima dell'esecuzione dell'attivazione del medesimo, procederà all'elaborazione del D.U.V.R.I. riferendo lo stesso ai rischi specifici da interferenza eventualmente presenti nei luoghi in cui verrà eseguito il servizio.

Il D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali.

La responsabilità dell'individuazione dei rischi specifici da interferenza, della contestualizzazione e della quantificazione dei relativi eventuali costi nonché dell'individuazione delle relative misure preventive e protettive approntate per eliminare o ridurre i suddetti rischi, ricadrà, dunque, sul soggetto presso il quale sarà eseguito il servizio (ciascuna Azienda Sanitaria) e non sulla Centrale di Committenza.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e

s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali delle persone fisiche, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L’interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Contratti attuativi per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili.

I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell’appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, dichiarano di

essere a conoscenza del trattamento da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa comunicati per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi. Al contempo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, per le medesime finalità, del trattamento dei dati personali comunicati a S.C.R. Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni.

5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Stazione Appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti:

telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.piemonte.it

Il responsabile per la protezione dei dati personali della Stazione Appaltante è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

Riservatezza

Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Tecnico, i servizi oggetto della presente Convenzione (e dei Contratti attuativi) comporteranno un trattamento di dati

personali e/o particolari di titolarità delle ASL/AUSL. In virtù di quanto prevede oggi la normativa in materia di protezione dei dati, in esecuzione del Contratto il Fornitore aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, sottoscrivendo apposito atto (ex art. 28 GDPR 2016/679).

ART. 19 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione del servizio in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati. È altresì regolato dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli Contratti attuativi delle Aziende Sanitarie aderenti è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della Convenzione ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione **ma si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.**

2. Il Fornitore dichiara che il servizio di cui trattasi è effettuato nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del

D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 22 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei Contratti attuativi non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi (o di parte di essi) da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. e/o delle Aziende Sanitarie non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO: Offerta Economica

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il sottoscritto, quale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 8 (Penali); 9 – (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali) 12 (Clausola risolutiva espressa), 14 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 20 (Foro competente).

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.